



*Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza*

Prot. n. 26 del 13/03/2018

Genova, 12 MAR. 2018

Prot. n. PG/2018/18130

Class. 2018/C2.4/5

Al Signor Presidente
III Commissione

S e d e

Al Signor Presidente
Giunta regionale

S e d e

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

S e d e

Oggetto: Proposta di legge n. 188 dell'8
marzo 2018.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

S e d e

Ai Gruppi Consiliari

S e d e

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei Consiglieri Alessandro Piana, Alessandro Puggioni, Franco Senarega, Giovanni De Paoli e Stefania Pucciarelli, avente ad oggetto:

"REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON PRODOTTI «DE. CO.»".

Al Signor Presidente della III Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Francesco Bruzzone)

Atti consilfari



Regione Liguria

X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

P.D.L.

188	08.03.2018
-----	------------

Oggetto:

“REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON PRODOTTI «DE. CO.»”



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Alessandro PIANA

Alessandro PUGGIONI

Franco SENAREGA

Giovanni DE PAOLI

Stefania PUCCIARELLI

Avente ad oggetto:

<<Registro Regionale dei Comuni con prodotti "De. Co." >>.

RELAZIONE

La Denominazione Comunale (De. Co.) è un'attestazione che lega un prodotto o una produzione al luogo storico di origine e, al tempo stesso, costituisce un certificato contrassegnato dal Sindaco, a seguito di apposita Delibera, che acquista un forte e significativo valore identitario per una comunità.

Molti Comuni hanno concepito tale denominazione come strumento di salvaguardia delle loro produzioni, ma anche come mezzo per promuovere all'esterno le specificità culturali e storiche del loro territorio.

Attraverso l'istituzione della De. Co., ogni Comune, mediante una procedura semplice e lineare, può conseguire importanti obiettivi socio - economici:

- Rilanciare e valorizzare la produzione locale legata all'agroalimentare, enogastronomia, artigianato così come la cultura popolare presente sul territorio;
- Promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive;
- Salvaguardare il patrimonio culturale e le tradizioni locali dai processi di globalizzazione uniformanti anche nel gusto e nell'alimentazione.

In questo modo si può affermare che il "Progetto De. Co." rappresenta, all'interno di un percorso culturale e di pensiero volto alla difesa delle peculiarità territoriali e delle biodiversità, lo strumento con cui una comunità possa, da un lato, tutelare le proprie tradizioni, dall'altro innescare un processo di sviluppo territoriale ecosostenibile, di natura prettamente endogena.

Pertanto, la certificazione De. Co. sulle produzioni locali consente di recuperare la memoria storica e le tradizioni di un luogo, considerate come componenti determinanti del senso civico di appartenenza, e di ritenere la conservazione eco - ambientale di un luogo come il mezzo necessario per la crescita dell'intero sistema socio - territoriale di riferimento.

Gli strumenti attuativi per l'istituzione della certificazione De. Co., da parte di un singolo Comune, sono:

- La Delibera del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento;
- Il Regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l'istituzione della De. Co.;
- L'Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni;
- Il Registro dei prodotti De. Co. ;
- Il Disciplinare di produzione.

Tra le finalità espresse dal Regolamento, di cui sopra, è presente la protezione delle attività e produzioni agroalimentari, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un Albo Comunale delle produzioni agroalimentari e di un Registro De. Co. e la creazione di un marchio "De. Co." che attesti l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Il Registro De. Co. è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici agroalimentari che abbiano ottenuto la denominazione; alcuni Comuni hanno specificato le tipologie di prodotti agricoli ed agroalimentari che possono essere annoverati nel Registro medesimo.

Ai fini dell'iscrizione è necessaria un'apposita istanza, corredata da un'adeguata documentazione, che evidenzi le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche ed inerenti il processo. Il requisito per l'accoglimento dell'istanza è la verifica della presenza degli elementi contenuti nel Disciplinare di produzione da parte della Commissione competente. Quest'ultima viene nominata dal Sindaco, è composta da esperti del settore agroalimentare e dagli operatori economici in forma singola o associata e approva anche i Disciplinari di produzione.

Tali documenti devono contenere la regolamentazione specifica, riferita al singolo prodotto ovvero a categorie di prodotti, dei requisiti tecnici necessari per l'ottenimento della De. Co., che sono:

- Il nome del prodotto;
- Le caratteristiche dello stesso e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, consolidate nel tempo in base ad usi locali uniformi e costanti;
- I materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- La descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

I controlli relativi al rispetto del Disciplinare di produzione dovrebbero essere assicurati da organismi terzi (autorità pubbliche o soggetti privati) e indipendenti che presentino i requisiti di obiettività, imparzialità, disponibilità permanente degli esperti e dei mezzi necessari.

Una volta iscritti nel Registro, i prodotti tipici agroalimentari possono utilizzare il logo "De. Co.", completato dal relativo numero d'iscrizione.

La presente Proposta di Legge è suddivisa in:

Articolo 1: si esplicita la finalità del documento in esame;

Articolo 2: al fine di evitare ogni sorta di ambiguità e/o di confusione, vengono fornite le definizioni di De. Co., Registro Regionale De. Co., Regolamento di Iscrizione al Registro Regionale De. Co., prodotti agricoli tradizionali;

Articolo 3: viene istituito il Registro Regionale dei Comuni che possiedono prodotti con Denominazione Comunale;

Articolo 4: vengono delineate le specifiche funzioni del Regolamento Regionale di Iscrizione al Registro Regionale De. Co. ;

Articolo 5: la Regione si impegna alla valorizzazione e promozione dei prodotti locali, nell'ambito della difesa delle pratiche legate al lavoro, alla coltivazione e alla lavorazione agricola e artigianale;

Articolo 6: il dispositivo non comporta nessun aggravio per il Bilancio della Regione Liguria.

PROPOSTA DI LEGGE

«Registro Regionale dei Comuni con prodotti “De. Co.” ».

Articolo 1

(Finalità).

1. La Regione riconosce l'istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito De. Co., quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali, nonché di contribuire alla promozione delle specificità storico – culturali di un determinato territorio.
2. I Comuni, compatibilmente con le previsioni dei rispettivi Statuti, adottati ai sensi dell'articolo 6 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, possono istituire le De. Co. in conformità alle disposizioni della presente Legge.

Articolo 2

(Definizioni).

1. Ai sensi della presente Legge si intende per:

DE. CO.

La Denominazione Comunale (De. Co.) è un'attestazione comunale, che viene approvata a seguito di Delibera Comunale e contrassegnata dal Sindaco, che attesta il legame fortemente identitario, con quel territorio comunale, di un prodotto. La De. Co. non è intesa come un marchio di qualità e neppure come uno di certificazione. Per prodotto De. Co. si può intendere un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto dell'artigianato locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristico del territorio.

REGISTRO REGIONALE DE. CO.

E' un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici agroalimentari di ogni singolo Comune, i quali abbiano ottenuto la denominazione, i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali, con ogni notizia utile all'individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione ed estensione della zona della produzione, dell'epoca nella quale la stessa risulta ivi iniziata, ad opera di chi e da chi viene ora proseguita. La precisazione tecnica del Registro Regionale De. Co. è definita da quanto disposto al successivo articolo 3.

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DE. CO.

Costituisce il riferimento orientativo per i Comuni al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell'attribuzione delle De. Co. Rappresenta, inoltre, un riferimento prescrittivo per l'iscrizione dei Comuni e delle De. Co. al relativo Registro Regionale. Ulteriori indicazioni vengono fornite sulla base di quanto disposto all'articolo 4.

PRODOTTI AGRICOLI TRADIZIONALI

Tradizionali sono definiti quei prodotti agroalimentari i cui metodi di lavorazione e conservazione risultano consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni (D. L. 173/98 e D. M. 350/99). I prodotti tradizionali vengono archiviati in un Atlante regionale che indica le zone e le tecniche di produzione.

(Registro Regionale dei Comuni con prodotti "De. Co").

1. E' istituito il Registro Regionale dei Comuni con prodotti De. Co. (di seguito Registro Regionale De. Co.), all'interno del quale vengono iscritti i Comuni ed i relativi prodotti riconosciuti con De. Co.
2. Il Registro Regionale De. Co., costituendo una base informativa pubblica divulgabile, viene identificato da un apposito logo che offre immediata percezione identitaria regionale di provenienza della De. Co. a cui risulta abbinato.
3. Il Registro Regionale dei Comuni con i prodotti De. Co. è tenuto dalla Giunta Regionale attraverso i suoi uffici delegati per materia.
4. La Giunta Regionale, entro 120 giorni dalla promulgazione della presente Legge, con proprio atto provvede:

- All'individuazione delle strutture regionali interessate alla tenuta del Registro Regionale De. Co. ;
- Alla definizione delle sezioni e dei campi informativi che andranno a comporre il Registro Regionale De. Co. ;
- Ad individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro Regionale De. Co. ;
- A definire le procedure di iscrizione al Registro Regionale De. Co. e per il mantenimento aggiornato dello stesso;
- A fornire forma grafica al logo del Registro Regionale De. Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione;
- Delle modalità di diffusione informativa del Registro Regionale De. Co.

Articolo 4

(Regolamento Regionale di Iscrizione al Registro Regionale delle De. Co.).

1. La Regione Liguria, al fine di offrire orientamenti comuni per tutte le Amministrazioni Comunali che intendano riconoscere le De. Co. sul proprio territorio di competenza, entro 120 giorni dalla promulgazione della presente Legge, provvede, con Deliberazione di Giunta, ad emanare apposito Regolamento di Iscrizione al suddetto Registro.
2. Il Regolamento di Iscrizione al suddetto registro:

- Definisce gli adempimenti formali che i Comuni dovranno seguire per divenire al riconoscimento di una De. Co. iscrivibile al Registro Regionale rispettivo;
- Definisce i requisiti minimi che i prodotti dovranno possedere per risultare ascrivibili al Registro Regionale De. Co. ;
- Definisce gli ambiti di possibile conflitto con i P. A. T. nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi;
- Propone caratteri tecnici e dimensionali *standard* per i singoli loghi delle De. Co. ;
- Propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De. Co. ;
- Definisce le modalità di sua modifica e variazione;
- Propone e definisce ogni altro aspetto ritenuto opportuno.

Articolo 5

(Promozione di prodotti locali).

1. La Regione Liguria, nel perseguire le finalità della presente Legge in combinato disposto con quelle espresse dalle lettere a, b, c, d, e, f, g e h dell'articolo 1 della Legge Regionale 21

marzo 2007 n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa) nonché con quelle espresse alle lettere a, b, c, d, e dell'articolo 1 della Legge Regionale 30 aprile 2012 n. 19 (Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta), considera i prodotti De. Co., iscritti nel rispettivo Registro Regionale, testimonianza del territorio ligure e quindi, insieme alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, da valorizzare attraverso le manifestazioni promozionali e la comunicazione organizzata dalla Regione Liguria.

2. La Regione Liguria assicura alle produzioni De. Co., iscritte nel rispettivo Registro Regionale, visibilità e azione di divulgazione attraverso i propri strumenti informativi, anche su piattaforma digitale.
3. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione Liguria promuove varie iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano i prodotti De. Co. in campo agricolo – alimentare, storico – culturale e turistico.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente Legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. Dall'attuazione della presente Legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Alessandro Piana

Alessandro Ruggioni

Franco Senarega

Giovanni De Paoli

Stefania Pucciarelli